

Repertorio n. 33338

Raccolta n. 18632

VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il tredici del mese di dicembre, alle ore ventuno

(13.12.2023 ore 21:00)

in Massa (MS), nel fabbricato al Viale Roma n. 33, presso la sede dell'Associazione "FRATERNITA DI MISERICORDIA SAN FRANCESCO - MASSA", avanti me Luigi Cattaneo, notaio in Montignoso, iscritto al ruolo dei notai dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

è presente

- Ciuffi Bruno,

nato a Carrara (MS) il quattordici maggio millenovecentosettantadue e residente in Massa (MS), Via Vincenzo Giudice n. 40, il quale dichiara che il proprio codice fiscale è: CFF BRN 72E14 B832H;

il medesimo dichiara altresì di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e come tale legale rappresentante dell'Associazione

"FRATERNITA DI MISERICORDIA SAN FRANCESCO - MASSA"

con sede in Massa (MS), Viale Roma n. 38, iscritta presso il Registro delle Imprese di Massa-Carrara al n. 00492390455, R.E.A. 98053, della quale dichiara essere 00492390455 il codice fiscale, tale a seguito di provvedimento di nomina in data 7 novembre 2023, regolarmente depositato, e con i poteri per quanto in oggetto in forza delle norme del vigente statuto dell'Associazione.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'assemblea straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) riforma dello statuto negli articoli 2, 4, 16, 25, 27, 45, 50 e 51.

Assume la presidenza della assemblea il comparente Ciuffi Bruno, il quale, dopo aver constatato e dato atto che:

- l'assemblea riunitasi in prima convocazione in data odierna alle ore 8:00 non si è validamente costituita e pertanto è stata rinviata alla seconda convocazione già fissata per la data odierna alle ore 21:00 (ventuno),

- in seconda convocazione sono presenti n. 61 (sessantuno) "Fratelli" su n. 435 (quattrocentotrentacinque) "Fratelli" iscritti, di cui n. 59 (cinquantanove) aventi diritto al voto: detti "Fratelli" presenti risultano meglio indicati nel foglio presenze depositato agli atti dell'Associazione,

- è presente il Consiglio Direttivo, in persona di esso comparente, Presidente, e di Pedrinzani Sergio e Vita Marina, Consiglieri,

- è presente altresì Pelliccia Massimiliano, Amministratore,

- tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara la presente assemblea validamente convocata, costituita ed

atta a deliberare sul sopra menzionato ordine del giorno e chiama me notaio a redigere il presente verbale.

Iniziando l'assemblea, il Presidente illustra la necessità di approvare alcune modifiche delle norme dello statuto dell'Associazione, al fine di renderlo conforme alle direttive emanate in adempimento delle disposizioni contenute nel "Codice del Terzo Settore" (D.lg. 117/2017) anche a seguito dell'entrata in funzione del R.U.N.T.S. e conseguentemente quindi dei suoi uffici regionali.

A tal fine espone all'assemblea il contenuto della comunicazione trasmessa a riguardo dal Direttore Generale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia in data 12 dicembre 2023.

Precisa inoltre che:

- lo statuto nella sua versione aggiornata è stato depositato nei dovuti termini presso la sede dell'Associazione al fine di far pervenire eventuali osservazioni,
- le modifiche apportate al testo dello statuto sono state già approvate dal Consiglio Direttivo con delibera in data 28 novembre 2023 peraltro in linea con il contenuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia di cui alla comunicazione in data 12 dicembre 2023, sopra indicata.

Da ultimo, il Presidente procede con la lettura all'assemblea del testo delle nuove norme dello statuto soffermandosi nello specifico sulle modifiche apportate, dando atto che alcune di queste, come le lievi modifiche formali di cui agli articoli 2, 4 ultimo comma, 50 e 51 secondo comma, risultano di fatto ininfluenti rispetto all'organizzazione generale dell'Associazione ma richiamano le precisazioni normative che richiedono l'individuazione dell'attività precipua dell'Associazione stessa, mentre le modifiche di cui agli articoli 16, relativamente all'abolizione del requisito della maggior età per l'elettorato attivo e/o passivo, e 25 e 27, relativamente ad un più specifico funzionamento assembleare anche in merito alla nomina e/o revoca degli organi associativi, oltre alle norme in merito alla modifica dello statuto medesimo (45) risultano più pregnanti e su queste ultime sofferma la sua attenzione in sede di esposizione.

Invita quindi l'assemblea ad esprimersi in merito.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, con voto favorevole dei presenti rappresentanti la maggioranza prevista ai sensi dell'articolo 25 del vigente statuto, e precisamente di n. 59 (cinquantanove) "Fratelli" su n. 59 (cinquantanove) aventi diritto al voto, per voto palese,

delibera

- di approvare la modifica degli articoli 2, 4, 16, 25, 27, 45, 50 e 51 e pertanto di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione che, nella sua versione aggiornata, così come formulato alla luce delle leggi vigenti in materia ed in conformità al "Codice del Terzo Settore" (D.lg. 117/2017): detto testo, nella sua nuova versione, previa sottoscrizione ai sensi di legge, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane all'assemblea da me notaio: con precisazione

che le norme suddette sono da intendersi integralmente trascritte e riportate nel presente atto.

L'assemblea espressamente provvede a delegare:

- il Presidente a sottoscrivere il presente verbale ed a curare tutte le pratiche che si rendessero necessarie per la registrazione e pubblicazione del presente verbale,
- me notaio rogante al deposito del presente atto per il tramite di modulistica informatica, con tutti i poteri del caso.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno richiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 21:50 (ventuno e minuti cinquanta).

Verbale contenuto in pagine quattro e fin qui della quinta di due fogli, scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio, da me letto al comparente il quale, approvandolo, con me notaio lo sottoscrive, essendo le ore ventidue (ore 22:00).

In originale firmato:

Bruno Ciuffi

Luigi Cattaneo notaio (i.s.)

Statuto

Della Fraternita di Misericordia

"San Francesco" Massa

³⁴ Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, ³⁵ perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, ³⁶ nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». ³⁷ Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? ³⁸ Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? ³⁹ Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». ⁴⁰ E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».» (Mat. 5)

P R E M E S S A

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria à dì 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E FINI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1

Costituzione della Fraternita

L'Associazione Fraternita di Misericordia San Francesco ODV fu fondata nel 1834 e, estintasi nel corso della seconda guerra mondiale, fu rifondata in data 3 febbraio 1985 per iniziativa di alcuni Confratelli; ha sede in Massa, Viale Roma 38, Diocesi di Massa Carrara Pontremoli. La Misericordia è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di misericordia per la promozione umana dei singoli e della collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica

Romana. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche. La Misericordia è un ente del Terzo settore denominata "Fraternità di Misericordia San Francesco ODV"

Articolo 2

Principi ispiratori

La Fraternita di Misericordia San Francesco ODV è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3

Elementi giuridici

La Fraternita di Misericordia San Francesco ODV è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4

Finalità

Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, della cura dei malati e degli anziani, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

In particolare, la Fraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei

luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

c) la donazione di organi;

d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) la protezione dell'infanzia abbandonata;

k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) iniziative di agricoltura sociale;

n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

o) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

p) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Fraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Fraternita od in altri cimiteri secondo richiesta.
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- c) ogni altra attività diversa stabilita dal "Consiglio direttivo".

Articolo 5

Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6

Sezioni della Fraternita

Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà avvalersi anche di apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, in relazione alle zone di intervento.

La costituzione ed il funzionamento delle sezioni saranno regolamentati da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Fraternita.

Articolo 7

Rapporti con le autorità ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente alla vita associativa la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8

Stemma della Fraternita

Lo stemma della Fraternita di Misericordia è caratterizzato da: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle lettere gotiche "F" ed "M" ("Fraternita Misericordiae") di colore giallo; essa è sovrapposta allo stemma del Comune di Massa.

Articolo 9

Divisa dei Confratelli

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10

Affiliazione della Fraternita alla Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia

La Fraternita di Misericordia San Francesco ODV è stata costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Fermo restando la propria autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa, la sua partecipazione alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11

Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Fraternità, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12

Fonti dei mezzi economici e finanziari

La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di

gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13

Divisa morale dei Confratelli

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari ivi inclusi il regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 14

Gruppi operativi

La Fraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Fraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio Direttivo.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15

Requisiti di appartenenza alla Fraternita

Tutti gli iscritti al Sodalizio in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

Gli iscritti si suddividono nelle seguenti categorie:

a) Confratelli e Consorelle effettivi;

b) Confratelli e Consorelle buonavoglia:

L'iscrizione dei Confratelli avviene su domanda da presentarsi al Presidente. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

La nuova domanda può essere ripresentata trascorsi 12 mesi dal rigetto.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma [dell'articolo 1](#) 1, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve esser fatta menzione nella domanda di iscrizione. Nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Consiglio della Fraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Fraternita fatta eccezione della vestizione.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternità a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16

Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o Buonavoglia. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavoglia. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Consiglio Direttivo. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Fraternità stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria

I confratelli buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e

materialmente la Fraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli buonavoglia, compiuto un anno di iscrizione, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

La Fraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Fraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17

Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio direttivo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18

Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19

Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Consiglio direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio direttivo. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato

ed il Presidente, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20

Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternità di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art.18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternità.

In caso di decadenza per morosità, il consiglio direttivo provvederà ad informare l'assemblea nella prima riunione successiva al provvedimento, la quale dovrà ratificare l'elenco dei decaduti per morosità.

Il venir meno della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternità. Il provvedimento di decadenza e di esclusione è proposto motivatamente dal Presidente all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato da parte del Consiglio, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Presidente, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Consiglio delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA FRATERNITA

Articolo 21

Organi della Fraternita

Sono organi della Fraternità:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo

ASSEMBLEA

Articolo 22

Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli Effettivi e Buonavoglia ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 23

L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Presidente dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24

L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Consiglio ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui agli art. 23.

Articolo 25

Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio direttivo. Ogni associato ha diritto ad un voto e non è ammessa facoltà di delega.

Articolo 26

Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano tra i votanti. I componenti il Consiglio Direttivo nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 45.

Articolo 27

Attribuzioni

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente sull'attività della Fraternità svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Proviviri.
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio direttivo di concerto con il Collegio Provivirale;
- f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito a quanto previsto dall'art.44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la scissione della Confraternita;
- k) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IL CONSIGLIO

Articolo 28

Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternità ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e

documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;

c) propone all'assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio i candidati per la Commissione elettorale di cui all'articolo 41;

d) provvede al suo interno all'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. La nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti al Consiglio Direttivo, tenuto conto delle particolarità di cui all'articolo 33;

e) redige le norme di attuazione del presente statuto, ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

f) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

g) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

i) predispose il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone, la prescritta autorizzazione ai competenti organi pubblici;

m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

n) conferma o revoca la decisione del Presidente sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli la cui direzione ed il coordinamento sono affidati all'Assistente Ecclesiastico o Correttore;

p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;

r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;

s) determina l'ammontare minimo della quota associativa annuale che ogni Confratello, in base alla categoria di appartenenza, deve versare annualmente per il funzionamento della Fraternita;

t) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il

conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
u) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;
v) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Fraternita.

Articolo 29

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto da otto Confratelli di cui sei appartenenti alla categoria degli effettivi, due appartenenti alla categoria dei buonavoglia. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Correttore.

Per essere eletti e/o concorrere all'elezione occorre:

1. Non ricoprire contemporaneamente cariche pubbliche o politiche e non svolgere attività in conflitto di interesse o in concorrenza con la Fraternita di Misericordia San Francesco ODV, non si intendono attività in concorrenza le attività svolte presso le altre Misericordie a qualsiasi titolo o con qualsiasi incarico.
2. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Fraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Fraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio direttivo, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 30

Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e potrà essere inviato con qualunque mezzo scritto o multimediale: lettera, e-mail, sms, o altro almeno 5 giorni prima della data fissata al domicilio o alle utenze in uso dei componenti il consiglio. Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità o urgenza, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; gli astenuti si computano fra i votanti e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Solo le deliberazioni concernenti persone sono adottate

a scrutinio segreto.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario, approvati dal consiglio Direttivo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le sedute del consiglio non sono pubbliche; è facoltà del Consiglio invitare a presenziare alle riunioni anche altre persone iscritte o non iscritte allorché si trattino argomenti specifici

Articolo 31

Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'Amministratore e dal Segretario; sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e controlla l'andamento di tutti i servizi in cui si articola l'istituzione. Il Consiglio di Presidenza svolge inoltre eventuali funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, dispone pagamenti e impegni aventi consistenza economica fino all'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo di ratifica dello stesso importo nella prima seduta di quest'ultimo.

Delle decisioni assunte viene redatto, in apposito registro, un verbale sottoscritto dagli intervenuti alla riunione

Articolo 32

Titoli onorari e distinzioni al merito

È facoltà del Consiglio Direttivo concedere ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. Il presidente uscente viene insignito del titolo di "Presidente Emerito" e partecipa al Consiglio Direttivo del quadriennio successivo, con voto consultivo. Stessa facoltà è riservata ai soci fondatori.

Articolo 33

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività, ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Fraternità all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Fraternita e sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie loro articolazioni a qualsiasi livello.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due quadrienni consecutivi, dopodiché dovrà trascorrere almeno un mandato per poter ricoprire la stessa carica.

Articolo 34

Il Vicepresidente

Il vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Sostituisce il Presidente anche legalmente in caso di sua assenza o suo impedimento e lo coadiuva nello svolgimento di tutte le attività sociali.

Articolo 35

Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternita; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio direttivo anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Articolo 36

L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al presidente.

Articolo 37

Gratuità degli incarichi negli organi sociali

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del collegio dei probiviri, i componenti dei sindaci revisori e i componenti dell'organo di controllo.

Articolo 38

Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti secondo il disposto degli articoli 15, fra i Confratelli che hanno una buona conoscenza della Fraternita e adeguate capacità culturali, che siano in possesso di equilibrio valutativo e che abbiano dimostrato particolare attaccamento alla Fraternità. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per eleggere al suo interno il Presidente, ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta ogni sei mesi per la verifica dell'andamento della Fraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Fraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) dirime, agendo anche di propria iniziativa, le controversie tra gli organi associativi, quelle tra gli associati e quelle fra i primi e i secondi che siano insorte nell'ambito di attività della Fraternita.
- d) accerta le eventuali cause di incompatibilità, sopravvenute, di coloro che ricoprono cariche sociali o incarichi associativi.
- e) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di quest'ultimi;
- f) sostituisce l'opera del Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 48.

I membri del Collegio non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate ed inappellabili. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

La carica di Presidente del Collegio non può essere ricoperta per più di due quadrienni consecutivi, dopodiché dovrà trascorrere almeno un mandato per poter essere ricandidati.

Articolo 39

Collegio dei Sindaci Revisori e organo di controllo

La Fraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D.lg. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti fra i Confratelli e Consorelle. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29 dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà

essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo né nel Collegio dei Probiviri. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del D.lg. 117/2017, la Fraternità nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 40

L'assistente Ecclesiastico

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Fraternità per le materie spirituali, religiose e di culto. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternità e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. È Confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di voto. Partecipa alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Consiglio Direttivo, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Articolo 41

La commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nella riunione che precede il termine di ogni

quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i Confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere due liste di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, un contenente almeno dieci nominativi di Confratelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi; la seconda contenente almeno quattro nominativi di Confratelli Buonavoglia;
- c) redigere la lista di almeno 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 saranno gli eletti mentre il quarto ed il quinto saranno eletti probiviri supplenti subentrando ai membri effettivi solo in caso di loro dimissioni o decadenza.
- d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti subentrando ai membri effettivi solo in caso di loro dimissioni o decadenza.
- e) stabilire i termini massimi per le presentazioni delle candidature.
- f) nominare i membri del seggio elettorale, potendo attingere anche tra i membri della commissione stessa.

Le liste devono riportare il nome del Confratello candidato, il luogo di residenza, la categoria di appartenenza e la data di iscrizione alla Fraternità. Ogni Confratello può presentare la propria candidatura nei termini stabiliti dalla Commissione Elettorale. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Presidente il quale provvederà ad affiggerle all'albo di comunicazioni della Presidenza. Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui ai precedenti articoli 28, 38 e 39.

Articolo 42

Norme tecniche per le elezioni

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre:

- ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a quattro voti per il Consiglio "lista Confratelli Effettivi",
- ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un voto per il Consiglio "lista Confratelli Buonavoglia",

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternità. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede con più preferenze rispetto a quelle previste dal presente articolo o per Confratelli facenti parte della Commissione Elettorale saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni entro 7 giorni, convoca gli eletti entro 10 giorni dall'avvenuta affissione e ne presiede la prima riunione.

Articolo 43

Seggio Elettorale

I membri del seggio elettorale sono nominati dalla commissione elettorale, scelti fra i Confratelli. Essi eleggono al loro interno il Presidente del seggio elettorale, che dovrà verificare l'identità degli aventi diritto al voto e sarà responsabile della correttezza delle operazioni di voto, ed il Segretario che dovrà redigere apposito verbale da inviare al Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 44

Divieti di candidatura

I membri della commissione elettorale e del seggio elettorale non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Probiviri e nel collegio dei sindaci revisori. Nessun membro di tutte le liste di candidatura, deve avere rapporto di dipendenza o economico a qualsiasi titolo dalla Fraternita, pena l'esclusione del candidato.

CAPO V

RIFORMA DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FRaternita

Articolo 45

Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso. Terminato l'esame di cui al comma precedente giunto l'assenso scritto della Confederazione, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. Qualora sia soggetto a revisione l'intero testo statutario, è sufficiente che una copia di esso sia depositata presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, per poter essere consultata dai Confratelli invitati a partecipare all'assemblea. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art.23 e con le indicazioni di cui ai commi precedenti ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Presidente e del Segretario. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre per la seconda convocazione occorre che il numero dei presenti sia almeno il doppio più uno dei componenti del Consiglio; in ogni caso per la delibera occorre la presenza in Assemblea di almeno un decimo degli iscritti alla Fraternità, sempre che tale numero sia almeno il doppio del numero dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta. Non possono essere oggetto di riforma, se non all'unanimità dei voti, gli artt. 2, 5, 7, 9 e 47 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia

della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 46

Gestione straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 38 lettera f) il Presidente della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli iscritti. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Il Delegato con funzioni di Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi prorogabili da Confederazione in particolari casi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato con funzioni di Commissario Straordinario informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 47

Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 48

Scioglimento e liquidazione della Fraternità

La Fraternità non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando rimanga un numero di Confratelli Effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 46. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un

suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

Articolo 49

Destinazione dei beni in caso di scioglimento

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42- *bis*, c.c.

CAPO VI

Norme Finali

Articolo 50

Riconoscimento della capacità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Autorità amministrativa oppure ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Consiglio Direttivo della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia.

Articolo 51

Norme suppletive

Con il termine Confratello si intendono gli appartenenti alla Fraternita di Misericordia San Francesco ODV di ogni sesso. Non sono consentiti rinnovi dei tesseramenti nella giornata di indizione delle assemblee.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del D.lg. 117/2017 e del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Visto per inserzione.

Massa, li 13 dicembre 2023.

In originale firmato:

Bruno Ciuffi

Luigi Cattaneo notaio (i.s.)